



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 aprile 2012
(OR. en)**

7956/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0026 (NLE)**

**FISC 42
OC 149**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 24.4.2012

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del

che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2011, la Romania ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre misure particolari per taluni veicoli stradali a motore in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di un soggetto passivo a detrarre l'IVA versata sull'acquisto di beni e servizi e alle disposizioni che impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati per scopi non professionali.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera in data 1° dicembre 2011, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera in data 5 dicembre 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l'IVA imposta su beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

- (4) L'uso non professionale dei veicoli è difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, implica spesso una procedura complicata. In base alle misure richieste, l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli stradali a motore che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali dovrebbe, salvo alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Romania ritiene che sia giustificabile una percentuale del 50 %. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso non professionale di un veicolo stradale a motore dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a detta limitazione. Tali misure possono essere giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per l'imposizione dell'IVA e di evitare l'evasione mediante una scorretta contabilizzazione e una falsa dichiarazione fiscale.
- (5) La limitazione del diritto a detrazione a norma delle misure speciali dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sull'acquisto, l'acquisizione intracomunitaria, l'importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore e le spese connesse, compreso l'acquisto di combustibile.
- (6) Alcuni tipi di veicoli stradali a motore dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure speciali dato che, a causa della loro natura o del tipo di attività per la quale sono utilizzati, il loro uso per attività non professionali è considerato trascurabile. Pertanto, le misure speciali non dovrebbero applicarsi ai veicoli con più di nove posti, compreso quello del conducente, o con una massa massima ammissibile a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi. Inoltre, è opportuno fornire un elenco dettagliato di categorie specifiche di veicoli esclusi da tale limitazione, in base al loro uso particolare.

- (7) Tali misure di deroga dovrebbero essere limitate nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali riguardanti l'uso professionale.
- (8) Qualora la Romania considerasse necessaria una proroga delle misure di deroga, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sull'applicazione delle misure in questione comprendente un esame della percentuale applicata unitamente alla tempestiva richiesta di proroga.
- (9) Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta¹ di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE, la quale prevede l'armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. A norma di tale proposta limitazioni del diritto alla detrazione si potrebbero applicare ai veicoli stradali a motore. Gli effetti delle misure di deroga previste dalla presente decisione dovrebbero cessare alla data di entrata in vigore di tale direttiva di modifica, se essa è anteriore alla data di scadenza stabilita nella presente decisione.
- (10) La deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo delle entrate fiscali al momento del consumo finale e non avrà alcuna incidenza sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ COM(2004) 728 definitivo.

Articolo 1

In deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a limitare al 50% il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto, l'acquisizione intracomunitaria, l'importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore nonché l'IVA applicata sulle spese relative a tali veicoli, se il veicolo non è utilizzato esclusivamente per fini professionali.

La limitazione di cui al primo comma non si applica ai veicoli stradali a motore con una massa massima ammissibile a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi o con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente.

Articolo 2

L'articolo 1, primo comma, non si applica alle seguenti categorie di veicoli stradali a motore:

- a) veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d'emergenza, di sicurezza, di protezione e per i servizi di corriere;
- b) veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto;
- c) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi;

- d) veicoli utilizzati per fornire servizi a titolo oneroso, compreso il noleggio o le lezioni di guida fornite da scuole guida;
- e) veicoli utilizzati per noleggio o leasing;
- f) veicoli utilizzati come prodotti destinati a fini commerciali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l'uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, l'uso a fini diversi da quelli professionali, di un veicolo sul quale si applica la limitazione di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

1. La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possano beneficiare della detrazione totale dell'IVA, o al 31 dicembre 2014, se questa data è anteriore.

2. Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2014.

Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 6

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente
